

GenIUS

RIVISTA DI STUDI GIURIDICI
SULL'ORIENTAMENTO SESSUALE E L'IDENTITÀ DI GENERE

PAOLO VERONESI

Corpi e questioni di genere:
le violenze (quasi) invisibili

PUBBLICAZIONE TELEMATICA SEMESTRALE REGISTRATA PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA · ISSN 2384-9495

online first
destinato a GenIUS 2020-2

Corpi e questioni di genere: le violenze (quasi) invisibili

Sommario

1. Carte in tavola (e “mani avanti”...): il problema costituzionale delle non percepite violenze sui corpi. – 2. L’ambito dell’indagine: i *transgender* e le persone intersessuali. – 3. Il corpo “al centro”. – 4. Segue: quale approccio (teorico) al tema. – 5. Segue: quale approccio va (più correttamente) applicato nell’ordinamento italiano? – 6. Il “diritto”: la disciplina del fenomeno *transgender* come modello. – 7. Il “rovescio”: l’approccio (antitetico) alle vicende delle persone intersessuali. – 8. Conclusioni.

Abstract

L’intervento prende in esame la tendenza a ritenere del tutto naturali e scontate azioni alquanto invasive sul corpo dei singoli motivate dall’errata percezione di talune, delicatissime questioni attinenti al genere e all’identità sessuale. Vere e proprie violenze (nient’affatto percepite come tali) che possono letteralmente devastare la vita di chi vi viene sottoposto. Applicando coordinate teoriche e giuridiche che l’autore ha già sviluppato altrove, si mettono in luce le evidenti aporie di un simile modo d’agire, sottolineando, contemporaneamente, quale altro approccio comportamentale (e giuridico) sarebbe invece decisamente più consono ai principi costituzionali.

The essay examines the tendency to consider completely natural and taken for granted rather invasive actions on the body of individuals motivated by the misperception of certain delicate issues related to gender and sexual identity. Specifically, the events involving transexuals and the phenomenon of surgery on intersex babies are analyzed. In some cases it has been or is still true violence (not at all perceived as such) that can literally devastate the lives of those who are subjected. Applying theoretical and juridical coordinates of a constitutional nature that the author has already developed elsewhere, the evident aporias of such a way of acting are highlighted, underlining, at the same time, which other behavioural (and juridical) approach would be decidedly more in keeping with constitutional principles.

* Professore Ordinario di Diritto costituzionale presso l’Università di Ferrara. Contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco.

1. Carte in tavola (e “mani avanti”...): il problema costituzionale delle non percepite violenze sui corpi

La tesi dalla quale intendo procedere – e che svilupperò di seguito in modo alquanto sintetico – è che la non corretta percezione di talune peculiari vicende legate all’identità sessuale e di genere¹ – non affrontate con adeguate misure “antidiscriminatorie”² e nella logica di una sincera “antisubordinazione”³ – abbia costituito (e spesso costituisca ancora) – *pur se involontariamente, anche inconsapevolmente e persino nella buona fede di chi si rende strumento attivo di questi atteggiamenti* – il veicolo di autentiche e (ciò che è peggio) istituzionalizzate violenze sui corpi e sulla libertà morale delle persone direttamente coinvolte (loro malgrado) in tali episodi.

Rimarranno, dunque, del tutto al di fuori della trattazione i comportamenti palesi e le inequivoche (spesso macroscopiche) violenze di carattere omofobico e transfobico, che di frequente assurgono ai tristissimi onori della cronaca quotidiana. In queste fattispecie manca infatti l’involontarietà, l’inconsapevolezza, l’eventuale “buona fede” di chi agisce, oltre che – spesso – il carattere (potremmo dire) istituzionale dell’azione violenta: si tratta infatti di comportamenti vietati e “teoricamente” punibili in base alle norme già messe a disposizione dell’ordinamento (siano esse più o meno idonee allo scopo)⁴.

Si porranno invece sotto la lente alcune forme di violenza di certo attinenti al tema del “genere” (e da esso determinate), ma decisamente più “sottili” rispetto a quelle appena evocate, oltre che quasi “invisibili” alla maggioranza dei consociati. Si tratta infatti (spesso) di violenze neppure percepite come tali, poiché le azioni, le imposizioni e i divieti che di volta in volta (e concretamente) le producono, sono stati o vengono tuttora ritenuti (dai più) sostanzialmente “naturali”, “scontati”, “ovvi”, persino un “bene” e una “liberazione” per le persone che vi vengono immancabilmente sottoposte in quanto non conformi alle identità sessuali e di genere più consolidate.

Si tratta, dunque, violenze praticate con straordinaria naturalezza dalla “maggioranza” sociale del momento – spesso a prescindere dagli steccati ideologici o politici che la abitano – sul corpo di taluni di noi, assumendo, in tali casi, il singolo corpo che vi viene sottoposto le suggestive sembianze simboliche di un’intera “minoranza”⁵.

Già da questi accenni s’intuisce l’interesse intrinsecamente costituzionale per un simile stato di

1 Si dà ovviamente per acquisita la distinzione (e correlazione) tra identità sessuale e identità di genere: per tutti, si v., ad esempio, B. Pezzini, *Costruzione del genere e Costituzione*, in B. Pezzini (a cura di), *La costruzione del genere. Norme e regole*, Bergamo University Press, Bergamo 2012, spec. p. 17.

2 In palese e più tradizionale violazione dell’art. 3, comma 1, Cost.

3 Cfr. B. Pezzini, *L’uguaglianza uomo-donna come principio antidiscriminatorio e come principio antisubordinazione*, in *Scritti in onore di Lorenza Carlassare*, vol. III, Napoli, Jovene, 2009, p. 1141 ss., ossia con misure calibrate sulla necessaria valorizzazione dei diversi modi di assumere e di vivere la propria più “naturale” identità sessuale e di genere.

4 Sull’opportunità di introdurre una disciplina penale in materia di omo-transfobia (e sulle critiche – ragionate e non ideologiche – mosse da chi non lo ritiene invece consigliabile) si v. l’ampio e non monocorde *focus* ospitato in questa *Rivista*, 2015, n. 1, p. 6 ss. Il punto sulla situazione è disegnato da G. Viggiani, *Quando l’odio (non) diventa reato. Il punto sul fenomeno dei crimini d’odio di matrice omotransfobica in Italia*, pubblicato online first in questa *Rivista* (16 giugno 2020), e destinato a *GenLus* 2020, n. 1.

5 Va peraltro sottolineato che l’essere corporei è una qualità che caratterizza ciascuno di noi: in quanto tali, siamo potenzialmente esposti, «in qualsiasi momento, al *vulnus*». Tale circostanza «caratterizza l’umano in tutta la sua esistenza»: v. O. Guaraldo, *La vulnerabilità come paradigma fondativo*, in O. Giolo - B. Pastore (a cura di), *Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto*, Roma, Carocci, 2018, p. 57

fatto, oltre che il portato delle libertà e dei numerosi diritti fondamentali che vi risultano coinvolti (risultandone violati)⁶. Tale interesse procede anche oltre le singole vicende personali di chi assume, di volta in volta, il ruolo di “vittima”, posto che tutti noi, lungo l’arco della nostra vita e nell’esercizio delle nostre libertà, non possiamo in alcun modo pretermettere di essere (anche e) costantemente corpi esposti allo sguardo, al pensiero, al giudizio e all’azione degli altri e del diritto⁷. Ed è sempre attraverso il corpo di ciascuno che si realizzano, di volta in volta, la personalità di chi lo abita, ovvero l’umiliazione, l’offesa, la negazione delle libertà, la violazione della dignità⁸, il palese o intimo “ferimento” di chi viene fatto oggetto di attenzioni negative⁹.

In questi non sempre evidenti (e quindi assai diffusi) “*lapses* collettivi” affiora pertanto la profonda pericolosità di simili fenomeni, così come la conferma del loro retaggio squisitamente storico-culturale e politico-simbolico. In quanto tali, è dunque assai difficoltoso che i singoli e le istituzioni ne prendano autonomamente coscienza: da ciò scaturisce l’estrema complessità delle operazioni sociali, normative e giurisdizionali che ne possono determinare il superamento nel “breve termine”. Con tutto ciò che questo inevitabilmente comporta sulla qualità dell’esistenza di chi vi viene sottoposto per lunghi tratti della propria vita¹⁰.

2. L’ambito dell’indagine: i *transgender* e le persone intersessuali

Poste queste premesse, esaminerò in estrema sintesi – a mo’ d’introduzione a un discorso che meriterebbe ben altri approfondimenti e più ampi sviluppi – *due esempi assolutamente antitetici* nella loro evoluzione (o mancata evoluzione) storico-giuridica. In quanto tali essi assurgono, insomma, a veri e propri “*modelli*” dei ben diversi approcci che il nostro ordinamento (e chi lo abita) è in grado di assumere sui “*terreni tematici*” appena indicati.

Tali esempi consentono altresì di rilevare il grado di violenza che lo stesso sistema giuridico può (pur per lungo tempo, e più o meno inconsapevolmente) legittimare, ma testimoniano altresì come – una volta che ne venga finalmente percepita la portata – l’ordinamento stesso sia comunque in grado (più o meno velocemente) di allentarne o eliminarne la presa.

Da un lato, si esaminerà dunque il lento, certo faticoso ma sostanzialmente virtuoso cammino che ha accompagnato il riconoscimento legale della condizione delle persone transessuali e *transgender*¹¹:

6 Per un catalogo ragionato si v. A. Lorenzetti, *Diritti in transito. La condizione giuridica delle persone transessuali*, Milano, Franco Angeli, 2013, p. 16 s. (a proposito del transessualismo).

7 W. Tommasi, *Relazioni, dipendenza e vulnerabilità*, in O. Giolo - B. Pastore (a cura di), *Vulnerabilità*, cit., p. 101.

8 B. Pastore, *Soggettività giuridica e vulnerabilità*, in O. Giolo - B. Pastore (a cura di), *Vulnerabilità*, cit., p. 134.

9 E. Pariotti, *Vulnerabilità e qualificazione del soggetto: implicazioni per il paradigma dei diritti umani*, in O. Giolo - B. Pastore (a cura di), *Vulnerabilità*, cit., p. 147. Significativa è altresì l’etimologia della parola “*vulnus*”, la quale ha inizialmente contrassegnato la ferita fisica, lo “strappo” del corpo, per poi assumere connotazioni traslate, quale ferita dell’anima: G. Maragno, *Alle origini (terminologiche) della vulnerabilità: vulnerabili, vulnus, vulnerare*, in O. Giolo - B. Pastore (a cura di), *Vulnerabilità*, cit., p. 18 e p. 22.

10 E il ritardo, su questi terreni, si traduce irrimediabilmente in dolorosissime vicende personali che possono talvolta protrarsi per l’intera esistenza delle vittime designate. Il fattore “tempo” è dunque sempre essenziale per ridurre lo stato di soggezione della platea dei conculcati e per l’effettiva “resa” dei diritti costituzionali che loro competono: insomma, esso non è mai una variabile innocua.

11 L’uso dei termini “transessuale” e “*transgender*” è spesso accompagnato da precisazioni, quando non da polemiche. Probabilmente, il termine più corretto è il secondo, comprensivo anche di coloro che sono ancora “in transito” o che non fa-

un approdo raggiunto in Italia nonostante il ritardato riconoscimento dell'opportunità (e, in taluni casi, della necessità) che il "cambio di sesso anagrafico" avvenga anche a prescindere dall'invasiva azione di un chirurgo¹².

Di contro – ed esattamente all'opposto – si accennerà invece alla continua (e talvolta drammatica) attualità degli interventi chirurgici neonatali sulle persone intersessuali. Vicende, queste ultime, sostanzialmente sommerse, praticamente non comprese nella loro gravità e quindi ignorate dall'ordinamento e dalla stessa opinione pubblica: sia l'uno che l'altra li assumono, cioè, quali pratiche sostanzialmente conformi alla "natura delle cose" e a "ciò che è bene"¹³. Da questo scaturisce la loro perniciosa "invisibilità".

3. Il corpo "al centro"

Come che sia, è dunque il *corpo* il luogo in cui queste "aperture" e questi "attacchi" (pur non compresi dai più come tali) vengono a spiegarsi e a incidere.

Nulla di sorprendente in tutto ciò.

Da sempre è noto come il corpo costituisca, per definizione, il più fisico dei momenti di conflitto tra le libertà dell'individuo e il *modus operandi* del potere latamente inteso.

Il corpo è insomma il necessario "strumento" che il soggetto manovra per giungere alla realizzazione di sé, posto che esso incarna (necessariamente) il "territorio" sul quale agiscono (o vengono coartati) i diritti riconosciuti a ciascuno; anche perché le esperienze umane «totali» sono tali in quanto (appunto) vissute «dall'inizio alla fine attraverso il corpo»¹⁴.

Esiste insomma (sempre e immancabilmente) una "dimensione corporea" dei diritti della persona¹⁵, così come – di risulta – il corpo costituisce altresì il primo obiettivo sul quale il cui potere di qualunque specie (temporale o religioso, legittimo o illegittimo) indirizza le sue mire (consentendo, vietando, imponendo, "castrando"). Perché – in definitiva – ogni comando e ogni divieto (anche i più fle-

ranno mai questo passo: si rinvia ad A. Lorenzetti, *Diritti in transito*, cit., p. 20.

- 12 Una "presa di coscienza", attenta ai "particolari" e calibrata sulle concrete esigenze della singola persona, che – va detto – finalmente attecchisce anche in altri settori (del tutto diversi) dell'ordinamento nei quali l'approccio di genere senz'altro "fa la differenza" ma, per lungo tempo, non è stato compreso nella sua centralità: si pensi alla c.d. "medicina di genere", la quale costituisce un tipico tentativo di rimuovere la subordinazione del "femminile" (e delle sue peculiarità anche corporee e fisiologiche, nient'affatto limitate alla sfera genitale e riproduttiva) a un preteso (e praticato) universale "maschile": F. Rescigno, *Medicina di genere e autodeterminazione femminile: un percorso giuridico accidentato*, in B. Pezzini, A. Lorenzetti (a cura di), *70 anni dopo tra uguaglianza e differenza. Una riflessione sull'impatto di genere nella Costituzione e nel costituzionalismo*, Giappichelli, Torino 2019, p. 206 ss. Si v. inoltre F. Signani, N. Natalini, C. Vagnini, *Minori Gender Variant. Il ruolo che un'Azienda sanitaria può (deve?) svolgere*, in questa *Rivista*, 2019, n. 2, p. 74.
- 13 Sulla tutt'altro che unitaria definizione di ciò che è "natura", e, quindi, sulla solo apparente monoliticità di tale concetto, si rinvia alle illuminanti specificazioni di N. Bobbio, *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*, Ed. di Comunità, Milano 1965, p. 169, p. 172 ss., p. 190.
- 14 Si rinvia, a mo' di significativo esempio, a quanto efficacemente osserva Annie Ernaux nel suo volume *L'evento*, Roma, L'Orma ed., 2019, p. 110, ove l'autrice ragiona autobiograficamente di una sua drammatica esperienza tipicamente legata al *gender* e al corpo (un aborto praticato quando era una studentessa universitaria alle prime armi, nel contesto di un ordinamento, quello francese, che giuridicamente ancora lo vietava): si tratta di un documento a dir poco agghiacciante, pur nella glaciale lucidità con la quale la scrittrice lo traduce in parole.
- 15 P. Zatti, *Il corpo e la nebulosa dell'appartenenza*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2007, II, p. 13.

bili) contengono, in loro stessi, la minaccia di una potenziale aggressione (anche solo simbolica) ai corpi di chi non li osservasse (o addirittura, nei casi più gravi, una concreta minaccia di morte)¹⁶.

Non a caso, le due fattispecie appena prese a modello di ben più ampi “movimenti” sotterranei presenti nell’ordinamento, sono, appunto, interamente vissute attraverso il corpo di chi le subisce, configurandosi – peraltro – come tipici esempi di vicende umane “totali” e “profonde” per chi è costretto a sopportarne la morsa sulla propria carne e sul proprio modo d’essere.

I regimi giuridici di alcune delle vicende che hanno come protagonista il corpo – comprese quelle assunte a oggetto di queste riflessioni minime – costituiscono, quindi, un sempre più significativo indice della qualità dell’ordinamento di volta in volta sotto osservazione. Essi si ripercuotono infatti sullo stesso concetto di “*persona*” e sulla portata applicativa del “*principio personalista*” in esso adottati e implementati¹⁷. Contemporaneamente, tali regimi definiscono le quote di “*pluralismo*” che l’ordinamento mostra così di avere effettivamente “metabolizzato”: più esse sono elevate, più apparirà indiscussa la sua natura democratica.

Riproponendo una chiave di lettura già illustrata più diffusamente altrove¹⁸, gli ordinamenti rivelano così, nel loro rapporto con le più delicate questioni riguardanti i *corpi* e il *genere* di coloro che li abitano, due ben diversi atteggiamenti. Questi “tipi ideali”, però, di norma convivono nel medesimo momento storico, sicché le questioni attinenti a quest’ambito di disciplina possono essere affrontate seguendo, caso per caso, le coordinate dell’uno o dell’altro approccio. Gli ordinamenti possono quindi percepire in tempi (anche considerevolmente diversi) le discriminazioni (e le violenze) da loro prodotte sui corpi di chi vi fosse sottoposto, anche quando la “matrice” di quelle stesse opzioni risulti essere la medesima (come accade, appunto, con il “genere”).

Spesso esiste insomma un “disallineamento” nell’applicazione delle medesime coordinate concettuali e giuridiche, sicché la peculiarità di taluni fenomeni (pur indiscutibilmente apparentati tra loro) può venire metabolizzata con tempistiche assai diverse. Mutando la fattispecie e i suoi ingredienti cambia insomma anche la percezione sociale dei diritti e dei principi che dovrebbero comunque applicarsi nei vari casi (o la fattiva volontà di perseguirli).

4. Segue: quale approccio (teorico) al tema

Per illustrare questi diversi atteggiamenti si possono dunque mettere a frutto le formule e un modello euristico che ho già sfruttato altrove, rinviando, cioè, a un approccio “*dal basso*” ovvero “*dall’alto*”¹⁹.

“*Dal basso*” è un’impostazione assai attenta alla concreta e complessa dinamica delle singole fattispecie alle quali occorre che l’ordinamento fornisca un’equilibrata risposta, comprendendone e facendosi carico delle sue ineludibili peculiarità. Essa si concentra dunque su una visione assai “concre-

16 Si rinvia alle sempre affascinanti osservazioni di E. Canetti, *Massa e potere*, Milano, Adelphi, 1981, p. 365 ss.

17 È stata la stessa Corte costituzionale ad affermare che – comprensibilmente – “il corpo umano” non può essere considerato «avulso dalla persona» (sent. n. 18/1986), e che la libertà personale è la libertà della persona di disporre del proprio corpo (sent. n. 471/1990), mentre ogni restrizione nell’esercizio dei diritti «è tanto più allarmante... in quanto... invade la sfera corporale della persona» (sent. n. 283/1996).

18 Si fa riferimento a quanto sviluppato nel mio *Il Corpo e la Costituzione. Concretezza dei casi e astrattezza delle norme*, Milano, Giuffrè, 2007, *passim*.

19 Alludo ancora a P. Veronesi, *Il corpo e la Costituzione*, cit., spec. p. 7 ss. Per un approccio analogo si v., più di recente, M.G. Bernardini, *Dalla responsabilità alla democrazia abilitante: prospettive (non troppo) future su etica della cura e vulnerabilità*, in O. Giolo - B. Pastore (a cura di), *Vulnerabilità*, cit., p. 276.

ta" della "persona" e dei suoi problemi, mettendo in conto un uso anche non standardizzato dei diritti fondamentali a essa riconosciuti, essendo ciò finalizzato alla sua specifica "fioritura"²⁰. Questo approccio declina, quindi, in modo assai inclusivo lo stesso "principio pluralista", evitando il rischio che, su questioni assai intime e pervasive, venga di fatto a configurarsi una deleteria e "totalitaria tirannia dei valori" di qualcuno sugli altri²¹.

Si tratta, del resto, di un "atteggiamento ordinamentale" che via via sta affiorando sempre più spesso (ma non senza fatica) in numerosi meandri dell'attività legislativa e – soprattutto – in sempre più numerosi luoghi della giurisprudenza costituzionale, chiamata a "tamponare" le approssimazioni semplicistiche, le generalizzazioni o le lacune della prima.

Si pensi al filone di decisioni (in costante crescita) in cui la Corte calca sempre più spesso l'accento sull'esigenza che le pene siano proporzionate, personalizzate e individualizzate²²: così è avvenuto, per esempio, nella copiosa giurisprudenza intervenuta in materia di concessione dei benefici penitenziari e con riguardo alla necessità di un'opportuna graduazione della reazione sanzionatoria²³. Si rifletta inoltre sulle recenti pronunce che hanno contrastato l'eccessiva genericità dei presupposti di applicazione delle misure di prevenzione²⁴, oppure all'attualissima sentenza costituzionale che ha imposto un serio esame del "contesto" e un'attenta valutazione diacronica dell'atteggiamento del singolo condannato all'ergastolo (o ad altra pena "ostativa") ai fini della sua ammissione al beneficio del "permesso premio" (e che di sicuro solleciterà altre *quaestiones* con riguardo ad altri istituti ora preclusi a questa tipologia di carcerati)²⁵.

Le medesime osservazioni valgono però anche in altri settori: si pensi a quanto si è andati progressivamente stabilendo per l'individualizzazione dei trattamenti sanitari e per il ruolo sempre più decisivo attribuito alla volontà del paziente capace e informato *contra* le forme di paternalismo medico autoritativamente usuali nel recente passato²⁶; per le valutazioni circa il *best interest of the child*²⁷;

20 R. De Monticelli, *La questione morale*, Milano, Raffaello Cortina, 2010, p. 148.

21 Ci si riferisce (evidentemente) al celebre saggio di C. Schmitt, *La tirannia dei valori*, Milano, Adelphi, 2008 (1960). Nella giurisprudenza costituzionale questa preoccupazione è nitidamente espressa, ad esempio, nelle sentenze costituzionali nn. 1/2013, 85/2013 e n. 20/2017.

22 Così, in materia di giustizia minorile, la Corte ha ribadito assai spesso la «necessità di valutazioni, da parte dello stesso giudice, fondate su prognosi individualizzate in funzione di recupero del minore deviante» (sentt. nn. 109/1997, 143/1996, 182/1991, 128/1987, 222/1983, 46/1978), o addirittura su «prognosi particolarmente individualizzate» (sent. n. 78/1989). Ciò in base all'esigenza di una «specifica individualizzazione e flessibilità del trattamento che l'evolutiveità della personalità del minore e la preminenza della funzione rieducativa richiedono» (sent. n. 125/1992).

23 Da ultimo, particolarmente significativa è la sentenza n. 149 del 2018 (in materia di ergastolo inflitto a chi abbia partecipato, anche molto lateralmente, a un sequestro di persona conclusosi con la morte del sequestrato); molte sono peraltro le pronunce della Corte che sanciscono la necessaria progressività trattamentale, il rifiuto degli automatismi e la conseguente flessibilità nell'inflizione delle pene (di v., ad esempio, la n. 57 del 2013, n. 48 del 2015, n. 239 del 2014 e n. 76 del 2017). Di contro, si v. però – più di recente – la sentenza n. 188 del 2019 (maggiormente possibilista nel valutare automatismi di carattere ostativo).

24 Sulla più recenti pronunce in materia v. M. Pelissero, *Gli effetti della sentenza De Tommaso sulla disciplina delle misure di prevenzione dopo le recenti posizioni della Corte costituzionale*, in *Studium Iuris* 2019, n. 10, p. 1148 ss.

25 Si v. la fondamentale (per non dire epocale) sent. n. 253/2019 (già citata).

26 Si rifletta sulla successione rappresentata dalla sent. n. 282/2002 (e altre) in materia di consenso informato; sulla legge n. 219/2017 – che costituisce un precipitato delle precedenti vicende Welby ed Englaro (relative a pur diversi casi di rifiuto di trattamenti sanitari essenziali per la vita – e sulla più recente sentenza costituzionale n. 242/2019 sul "caso Cappato" (che ha legittimato talune, circoscritte ipotesi di aiuto al suicidio in presenza di malattie irreversibili e di intollerabili sofferenze fisiche e psicologiche del malato).

per le considerazioni della Corte costituzionale circa il rapporto tra l'età degli adottati e degli adottandi²⁸. Episodi in cui la Consulta ha recisamente respinto i comodi (ma spesso incongrui) automatismi normativi praticati in passato.

Tutti esempi, quelli sin qui elencati, dai quali si evince l'esigenza costituzionale per cui la scelta finale di volta in volta in rilievo debba essere rimessa a chi davvero si posiziona nel luogo più prossimo a quello in cui si manifesta il vissuto del diretto interessato (davanti a un giudice, oppure al cospetto di un operatore sanitario), rifuggendo le semplificazioni decise ben più lontano da quelle dinamiche e dalla visuale di chi ne può compiutamente cogliere la peculiare fisionomia.

“Dall'alto” è invece l'atteggiamento in cui prevale – al contrario – un'idea astratta, rigida, eterodeterminata e preconfezionata della persona, dei suoi interessi e di ciò che dev'essere ritenuto un “bene per lei”. Al punto da imporre su di essa e sul suo stesso corpo – anche quando non siano affatto in discussione diritti o interessi altrui – fatti, pratiche, divieti *contra* la sua personale volontà, pur costituzionalmente legittima. Il personalismo viene così declinato in una forma decisamente più asfittica ed “estraniata”, insterilendo, al contempo, molte radici del corrispondente principio pluralista: da ciò il frequente debordare di un simile atteggiamento verso i lidi dell'illegittimità. Specie quando si prenda infine coscienza della posta effettivamente in gioco in ciascuna delle fattispecie di volta in volta sotto esame: un percorso che, però, spesso richiede tempo e molta pazienza.

5. Segue: quale approccio va (più correttamente) applicato nell'ordinamento italiano?

Vi sono precisi segnali che attestano come l'ordinamento costituzionale italiano prediliga decisamente un approccio “dal basso” e richieda pertanto un simile atteggiamento in chi è chiamato a manovrarlo in concreto con riguardo ad alcune fattispecie attinenti alle scelte e alla vita (concreta) dei singoli.

Ne elenco di seguito solo alcuni.

In primo luogo, viene in rilievo la centralità costituzionale del già citato *principio personalista* (e, pertanto, la priorità dei diritti della persona rispetto alle volontà statuali indirizzate a quest'ultima). Lo Stato diventa così uno “strumento” che deve costantemente agire per la realizzazione della persona²⁹, e non già il contrario, come invece si teorizzava e praticava senza scrupoli durante il ventennio³⁰. Quest'idea – un autentico capovolgimento teorico e pratico rispetto al passato – emerge sin dagli artt. 2 e 3 della Costituzione e si dipana poi, del tutto coerentemente, per l'intera sua Prima parte.

Nella stessa direzione preme altresì il *principio pluralista* – anch'esso declinato in più luoghi della Carta – il quale costituisce (di fatto) il rovescio della medaglia sulla quale è riportata l'effigie dello stesso principio personalista. La sua “ragione sociale” è infatti rinvenibile nell'idea per cui le differenze e le divisioni non sono più «considerate dai moderni – diversamente dagli antichi e dai loro nostalgici –

²⁷ Ad esempio, si v. la sent. n. 7/2013, ove la Corte ribadisce che l'automatismo della perdita della potestà genitoriale, quale pena accessoria conseguente al delitto di soppressione di stato del bambino, è incostituzionale in quanto preclude al giudice di valutare l'effettivo interesse del minore nel caso concreto, di ponderare il comportamento positivo comunque messo in atto dai genitori e di fornire il giusto rilievo al principio – personalista – della finalità rieducativa della pena.

²⁸ Sentt. nn. 303/1996, 349/1998.

²⁹ Della circostanza per cui la Costituzione delinea una “funzionalizzazione” dello Stato «alla massima tutela dei singoli» ragiona, ad esempio, G. Amato, *Individuo e autorità nella disciplina della libertà personale*, Milano, Giuffrè, 1967, p. 304.

³⁰ Secondo il noto motto mussoliniano “Tutto nello Stato, niente al di fuori dello Stato, nulla contro lo Stato”, di cui si ritiene abitualmente ispiratore il giurista di regime e Guardasigilli Alfredo Rocco.

come pericolosi rischi di dissoluzione del corpo politico, bensì come opportunità»³¹. Tale principio esprime pertanto la necessità della pacifica coesistenza – all’interno del medesimo ordinamento – di una pluralità di punti di vista culturali, religiosi, politici, esistenziali ecc., come tipico e ineliminabile ingrediente di una società che si vuole democratica. Esso presiede alla necessaria «riscoperta del molteplice»³² in tutte le sue forme; atteggiamento che costituisce un dato sempre più caratterizzante la nostra epoca (persino nei contrasti che esso suscita). Anche tale assunto è peraltro ricavabile dall’art. 2 (e molti altri) della nostra Carta.

Su questa scia, nella nota sentenza n. 161/1985 – e come sottolineato altresì dalla più recente sent. n. 221/2015 – la Corte costituzionale afferma dunque che la legge n. 164/1982, consentendo la rettificazione anagrafica del nome e il mutamento chirurgico dei tratti sessuali per le persone transessuali, «si colloca... nell’alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori di libertà e dignità della persona umana, che ricerca e *tutela anche nelle situazioni minoritarie e anomale*»³³. Un perfetto sunto delle idee personalista e pluralista che tracciano l’asse portante della nostra Costituzione e segnano, in realtà, la temperatura di ogni autentica democrazia. Un’idea di dignità che, in questo caso, viene opportunamente declinata nella sua versione squisitamente “soggettiva”, essendosi finalmente compreso che – almeno su questo tema³⁴ – debba prevalere l’interesse del singolo (del suo corpo e della sua vita), su quello della comunità intrisa di abitudini, di tradizioni mal comprese nella loro pretesa rigidità e finanche di pregiudizi trasformati in false necessità³⁵.

6. Il “diritto”: la disciplina del fenomeno *transgender* come modello

Proprio il modo in cui l’ordinamento si è progressivamente atteggiato nei confronti delle persone transessuali e *transgender* costituisce il primo esempio che intendo trattare a mo’ di esempio e “modello”³⁶. Si tratta infatti di un caso in cui il sistema giuridico (e dei poteri costituzionali), sia pure a fatica, talvolta a malincuore e non senza ritardi, è infine giunto a una sempre più decisa aderenza a un vero approccio “dal basso”, progressivamente riducendo le violenze compiute sui singoli (e sottese ai tradizionali divieti e alle conseguenti aspettative), nonché ampliando le possibilità che le condizioni di vita delle persone coinvolte vedano, con ciò, significativi miglioramenti.

Le tappe di un simile percorso sono piuttosto note, potendosi dunque procedere qui di seguito per sintesi.

31 M. Barberis, *Liberalismo, Costituzionalismo, pluralismo*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2006, p. 88.

32 B. Pastore, *Soggettività giuridica e vulnerabilità*, in O. Giolo - B. Pastore (a cura di), *Vulnerabilità*, cit., p. 128.

33 Punto 4 del *Considerato in diritto* (corsivo non testuale).

34 Lo stesso deve ribadirsi con riguardo al tema del fine-vita, specie alla luce delle recenti pronunce della Corte costituzionale in materia di aiuto al suicidio del malato sofferente e inguaribile: si v. l’ord. n. 207/2018 e la successiva (e già citata) sent. n. 242/2019 (resa nel c.d. “caso Cappato”). La Corte ha invece esplicitamente utilizzato un concetto “oggettivo” di dignità nella sent. n. 141/2019, in materia di favoreggiamento e reclutamento di soggetti volontariamente dediti alla prostituzione: su tale pronuncia v., tra gli altri, T. Padovani, *Il pettine sdentato. Il favoreggiamento della prostituzione all’esame di costituzionalità*, in questa *Rivista*, 2019, n. 2, p. 146 ss.

35 Il dibattito sul significato da attribuire al concetto di dignità è praticamente sterminato. Si è tentato di ricostruirne le coordinate (almeno parzialmente) in P. Veronesi, *La dignità umana tra teoria dell’interpretazione e topica costituzionale*, in *Quad. cost.* 2014, n. 2, p. 315 ss.

36 Una dei primi costituzionalisti a occuparsi *funditus* del problema è stata senz’altro B. Pezzini, *Transsexualismo, salute e identità sessuale*, in *Rass. dir. civ.* 1984, p. 465 ss.

Uno dei primi casi in cui si ebbe conferma che il “campo da gioco” dei principi personalista e pluralista (oltre che quello d’uguaglianza e del diritto all’autodeterminazione ancora *in fieri*) andava acquistando uno spazio sempre più ampio nel delicato settore esistenziale dell’identità di genere e della corrispondente realtà dei corpi (e della psicologia) dei diretti interessati, si ebbe con la famosa (e già menzionata) sent. n. 161/1985. In quella circostanza la Corte respinse i rilievi d’illegittimità promossi avverso la legge n. 164/1982 – tra le prime, in Europa, a porsi il problema di questa condizione esistenziale – sancendo apertamente che il diritto alla salute della persona transessuale impone di assicurare a quest’ultima «l’esigenza fondamentale» di «far coincidere» il suo «soma con la psiche», anche mediante «il ricorso all’operazione chirurgica»³⁷ (come, appunto, la legge aveva finalmente ammesso, scandendo il percorso giuridico che consentiva di giungere a tale esito e alla conseguente rettificazione anagrafica del nome).

La Corte sottolineava altresì come solo in tal modo si potesse effettivamente garantire ai transessuali «l’affermazione della loro personalità», aiutandoli «a superare l’isolamento, l’ostilità e l’umiliazione che troppo spesso li accompagnano nella loro esistenza» e dando voce – come già si rammentava – a «una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori di libertà e dignità della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie e anomale»³⁸. Un approccio, dunque, autenticamente “personalista” e “dal basso”, perciò attento alle concrete esigenze dei singoli, oltre che decisamente “pluralista” nelle sue aperture.

Nella specifica circostanza la Corte non tracciava tuttavia il perno del proprio responso chiamando in causa, anche solo lateralmente, il diritto all’autodeterminazione degli interessati – un principio la cui portata era, all’epoca, ancora da mettere del tutto a fuoco³⁹ – concentrandosi invece su una più “rotonda” e comprensiva idea del loro diritto alla salute psico-fisica. Essa ammetteva dunque che, in tali casi, il “bene” dei singoli si potesse raggiungere operando ciò che, per altre voci della giurisprudenza, erano vere e proprie mutilazioni sessuali. Non sfugge certo che il ragionamento sposato dalla Corte comunque presupponeva (almeno) che gli interessati si “autodeterminassero” a trattamenti sanitari così invasivi ma (per loro) efficacemente liberatori; tuttavia i parametri utilizzati nel giudizio erano esclusivamente calibrati sul fronte del diritto alla salute.

La Consulta superava in tal modo la netta chiusura che essa stessa aveva tracciato con la sua precedente sent. n. 98/1979: una decisione d’infondatezza in cui la Corte riteneva che non fosse affatto in gioco, per le persone transessuali, un problema di identità sessuale, né – dunque – di salute e di autodeterminazione, ma solo una questione di libertà nello svolgimento di “comportamenti sessuali” che non necessitava di particolari riconoscimenti. Un vero e proprio “pregiudizio” che, nel 1985, viene definitivamente soppiantato, anche grazie alla ben diversa sensibilità e al più corretto inquadramento della fattispecie operato dalla legge n. 164, intervenuta nel frattempo (1982).

L’evidente violenza allora nascosta nei meandri dell’ordinamento – e sostanzialmente assorbita anche nel primo atteggiamento praticato dalla Consulta – consisteva dunque nel vietare e nel non porsi affatto il problema di configurare le modalità con le quali i singoli – per usare le parole che la Corte adottò poi nel 1985 – potessero adeguare i loro corpi alla psiche e al genere di più intima appartenenza, giungendo così a una rettifica anagrafica del proprio sesso in modo da realizzare più agevolmente loro stessi nelle concrete e più varie relazioni sociali in cui si fossero trovati immersi.

Con il lento trascorrere del tempo (anche sotto la pressione via via meno silente dei diretti interes-

37 Punto 3 del *Considerato in diritto*.

38 Punto 4 del *Considerato in diritto*.

39 Si rinvia alla ricostruzione proposta in P. Veronesi, *Fisionomia e limiti del diritto fondamentale all’autodeterminazione*, in *BioLaw Journal – Special issue* n. 2/2019, p. 27 ss.

sati, della dottrina e di sensibili frange della giurisprudenza)⁴⁰ si è infine giunti a percepire che la stessa, ineludibile imposizione di un intervento chirurgico correttivo dei tratti sessuali ai fini della rettificazione anagrafica del nome poteva essa stessa tradursi in un atto di violenza “antipersonalistica”.

Più di recente, la stessa Consulta ha così finalmente respinto l’idea per cui l’intervento chirurgico, in tali situazioni, sarebbe sempre e comunque imprescindibile⁴¹. L’aggiornata lettura della Carta – sulla scia di non poche esperienze straniere, oltre che degli approdi delle scienze mediche e affini⁴² – ha infatti consentito un’opportuna “interpretazione conforme” delle disposizioni legislative – la Corte adotta infatti una “semplice” interpretativa di rigetto – riconoscendo all’autodeterminazione individuale un “peso” ben più sensibile rispetto al passato. Si è quindi esclusa la severa pretesa che la persona transessuale, per rettificare il proprio nome e completare la propria identità, debba necessariamente sottoporsi a una modifica chirurgica del corpo.

E se, nel 1985, la Corte aveva dunque calcato l’accento sul diritto alla salute *tout court* – pur con l’implicito rilievo attribuito alle autonome scelte dell’interessato – oggi il quadro dei diritti fondamentali applicabili nella fattispecie viene ulteriormente arricchito da più evidenti e limpidi richiami al diritto ad autodeterminarsi. Il «riconoscimento del diritto all’identità di genere» viene quindi assunto «quale elemento costitutivo del diritto all’identità personale, rientrando a pieno titolo nell’ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)». Da ciò discende l’affermata «esclusione del carattere necessario dell’intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica», rimettendo «al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l’assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione»⁴³.

L’autodeterminazione del soggetto pare, così, quanto meno sottolineata e potenziata alla luce del suo diritto a perseguire la propria identità personale, sessuale e di genere⁴⁴, assumendo cioè a riferimento il concreto contesto e l’ambiente psicologico in cui si pone la richiesta del singolo.

Che i tempi fossero peraltro maturi per questo passo in avanti – da tempo invocato dalla dottrina, ma avversato da buona parte della giurisprudenza⁴⁵ – lo si comprende in una di poco precedente pronuncia della Cassazione civile⁴⁶. Innovando al diritto vivente sin lì consolidato – e “brandendo” con decisione i principi costituzionali – la Cassazione affermava infatti che la scelta di sottoporsi alla modifica dei tratti sessuali dev’essere sempre l’esito di «un *processo di autodeterminazione* verso l’obiettivo del mutamento di sesso».

Le pronunce costituzionali successive alla citata sent. n. 221/2015 meglio calibrano gli argomenti

40 Sull’ondivago atteggiamento della giurisprudenza sul punto, pur maggioritariamente orientata a ritenere essenziale l’azione chirurgica si v. A. Lorenzetti, *Diritti in transito*, cit., p. 62 ss.

41 Così nella sent. n. 221/2015. Per una bibliografia praticamente completa dei numerosi commenti a tale pronuncia si rinvia a S. Stefanelli, *Responsabilità genitoriale e tutela del minore intersessuale*, in questa *Rivista*, 2018, n. 1, p. 24, nota 30.

42 Per averne un significativo saggio si rinvia a P. Valerio, C. Scandurra, F. Mezza, *Transfobia e pressione sociale*, in questa *Rivista*, 2020, n. 2, spec. p. 84 ss.

43 Punto 4.1 del *Considerato in diritto*. Per la tesi che l’autodeterminazione evocata dalla Corte nella sent. n. 221 renderebbe l’intervento chirurgico meramente eventuale v. A. Schuster, *La rettificazione di sesso: criticità persistenti*, in www.articolo29.it (13 luglio 2017). A. Lorenzetti, *Corte costituzionale e transessualismo: ammesso il cambiamento di sesso senza intervento chirurgico ma spetta al giudice la valutazione*, in *Quad. cost.* 2015, n. 4, p. 1006 ss., sottolinea, invece, come la Corte esiga l’ineludibilità di un «rigoroso» accertamento dei giudici, ai quali spetta peraltro la parola definitiva. La soluzione della Corte si affianca del resto a quella già assunta dalla Corte di Strasburgo nel caso *Y.Y c. Turchia*, 10 marzo 2015, n. 14793/2008.

44 Sul diritto all’identità personale come «diritto a essere sé stessi» si rinvia alla citata sent. n. 13/1994.

45 Si v. A. Lorenzetti, *Il cambiamento di sesso anagrafico e le sue condizioni: la necessità o meno dell’intervento chirurgico. Brevi riflessioni sulla situazione attuale e suoi prossimi sviluppi*, in questa *Rivista*, 2015, n. 1, p. 175 ss.

46 Corte di Cassazione, Sezione I civ., 20 luglio 2015, n. 15138.

ospitati nella decisione. Nella sent. n. 180/2017 la Consulta ribadisce pertanto che l'intervento chirurgico "risolutivo" non è (più) indispensabile, anche se «va [comunque] escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione»⁴⁷. L'autodeterminazione (assunta in sé o come profilo immanente ai vari diritti coinvolti) viene insomma portata sempre più nitidamente allo scoperto, benché contemporaneamente circoscritta mediante la ribadita (e prima forse troppo sfumata) necessità che la procedura veda comunque il fattivo coinvolgimento oltre che il controllo di esperti e di un giudice.

In conclusione, dal ritenere del tutto "naturale" che non si potessero in alcun modo modificare i corpi (e men che meno i registri anagrafici) per realizzare l'identità della persona transessuale che l'avesse assolutamente invocato e voluto – considerando addirittura aberrante una simile richiesta⁴⁸ – si giunge quindi, nella tappa intermedia collocata nel 1985, ad affermare che il desiderio del transessuale di modificare il proprio corpo (e il proprio nome) costituisce espressione del suo «naturale modo d'essere», nonché – proprio di recente – a consentire che, in molti casi, l'intervento sul corpo possa anche non essere affatto necessario al fine di mutare il proprio nome e la propria identità nel "mondo". Che questa violenza – quando tale sarebbe – non si debba, cioè, compiere⁴⁹.

È una parabola che del resto si riscontra anche in altre e ben diverse vicende, pur sempre imparentate con il tema in discorso⁵⁰.

Si pensi alla via via più precisa (e recentissima) presa di coscienza della necessità di approntare una medicina autenticamente "di genere". Anche nell'evolvere di questo fenomeno e di una simile sensibilità vediamo, infatti, la più completa realizzazione dei principi personalista, pluralista, di tutela della salute della persona concreta, di antidiscriminazione e di antisubordinazione; assieme a ciò rileva la sempre più puntuale presa di coscienza della violenza (recondita) sui corpi femminili che l'atteggiamento sin qui prevalso ha provocato e determina.

Così, per secoli, al centro dello studio delle malattie e delle corrispondenti terapie è stato sempre collocato il corpo dell'uomo; i risultati così raggiunti venivano poi applicati all'intera popolazione (anche femminile)⁵¹. Un atteggiamento grossolano che – però – si percepiva come naturale, innocuo, non problematico. Solo negli ultimi decenni si è compresa la violenza sottesa a un simile modo di fare e di pensare, oltre che la necessità di individuare il miglior trattamento sanitario possibile per il malato e la

⁴⁷ Punto 5.2 del *Considerato in diritto*. Cfr. altresì Corte Costituzionale, ordinanza del 13 luglio 2017 n. 185. Sulla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in materia – la quale pare esaltare «il profilo del diritto all'autodeterminazione, essendo la persona... che deve decidere quali sono le modifiche fisiche che ritiene adeguate per soddisfare la propria aspirazione e il proprio benessere fisico-psichico» – v. S. Patti, *Il transessualismo tra legge e giurisprudenza della Corte Edu (e delle Corti costituzionali)*, in *Nuova giur. civ. comm.* 2006, p. 145.

⁴⁸ Per la giurisprudenza anteriore alla legge n. 164/1982 e alla Corte Costituzionale, sentenza del 23 maggio 1985, n. 161 si v., ad esempio, le massime riportate da P. D'Addino Serravalle, P. Perlingieri, P. Stanzione, *Problemi giuridici del transessualismo*, Napoli 1981, p. 55 ss., p. 94 ss. Più diffusamente si cfr. altresì A. Lorenzetti, *Diritti in transito*, cit., p. 26 ss.

⁴⁹ Sullo stato dell'arte in materia, sulle nuove e più collaudate terapie cliniche ora disponibili, nonché sulla discussione (comprensiva dei profili positivi e negativi) che accompagna le più recenti acquisizioni farmacologiche e psicologiche sul tema, si rinvia ai numerosi contributi specialistici ospitati nel *Focus* dedicato a *I minori gender variant: aspetti e punti di vista*, ospitato su questa *Rivista*, cit., p. 69 ss.

⁵⁰ Ma anche con riguardo all'esperienza delle stesse persone transessuali, l'approccio descritto nel testo ha conosciuto ulteriori applicazioni in vicende "collaterali" a quelle qui direttamente prese in esame: si pensi al tema dell'imposizione del divorzio ai coniugi originariamente eterosessuali ma poi divenuti *same-sex* (a causa della presa di coscienza della propria identità da parte di uno di essi): è quanto trova espressione nel c.d. "caso Bernaroli", deciso, con una suggestiva additiva di principio, tramite la sentenza Corte Costituzionale, 11 giugno 2014, n. 170.

⁵¹ Sul tema della "medicina di genere" si v. già gli accenni riportati *supra* alla nota 12.

malata, considerando e prendendo in carico la specificità dei singoli pazienti sotto il profilo del loro genere di appartenenza (e della loro specifica fisiologia).

Analoghe osservazioni potrebbero formularsi con riguardo a quanto autorevolmente sancito nella sentenza n. 151/2009, ossia nella prima pronuncia che ha iniziato l'opera di positiva demolizione e di autentico "ribaltamento" della legge n. 40/2004 in materia di procreazione medicalmente assistita⁵². Come leggere, altrimenti, l'accertata incostituzionalità dell'obbligo decisamente "violento" (indirizzato al corpo delle donne) di un unico e contemporaneo impianto di *tutti* gli embrioni prodotti nelle partecche di fecondazione artificiale (e comunque nel numero massimo di tre) – accompagnandolo con il contestuale divieto di crioconservazione degli stessi – senza che venissero in nessun modo prese in considerazione le condizioni di salute riproduttiva della donna e della coppia, le caratteristiche cliniche dell'utero della prima, la sua struttura fisica e psicologica, la sua debolezza fisiologica ecc.⁵³

Nella stessa parabola concettuale si colloca anche la sentenza n. 96/2015, la quale – superando un altro (assurdo) divieto "ideologico" contenuto nella legge n. 40 – ha reintrodotta la possibilità di svolgere la diagnosi preimpianto sugli embrioni da utilizzare a fini procreativi⁵⁴.

7. Il "rovescio": l'approccio (antitetico) alle vicende delle persone intersessuali

Esattamente agli antipodi rispetto a questi esempi di progressivo adeguamento del sistema giuridico a un approccio concreto e "dal basso" al corpo (e alle volontà) dei singoli, in ragione della loro identità sessuale e di genere, si colloca invece il caso (persino drammatico) del trattamento abitualmente riservato alle persone intersessuali.

Più precisamente, con l'espressione persone "*intersex*" si evoca la particolare condizione di quei soggetti che, non potendo, alla nascita, «essere univocamente ascritte all'uno o all'altro sesso, sfuggono alla regola binaria per cui ogni individuo deve alternativamente [e immediatamente] essere riconosciuto come maschio o femmina»⁵⁵. Con un linguaggio patologizzante e, per questo, criticato da molti, si ragiona al proposito anche di "Disturbi della differenziazione sessuale".

Le variabili sono numerosissime⁵⁶. In estrema (e brutale) sintesi, può dirsi che rarissimi sono i casi

52 Per un'attenta ricostruzione delle vicende giurisprudenziali che hanno condotto alla radicale metamorfosi della legge n. 40/2004 si rinvia, per tutti, a F. Angelini, *Profili costituzionali della procreazione medicalmente assistita e della surrogazione di maternità. La legge n. 40 del 2004 e la sua applicazione fra volontà ed esigenze di giustizia*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020, p. 91 ss.; S. Agosta, *Procreazione medicalmente assistita e dignità dell'embrione*, Aracne, Roma 2020, *passim*; S. Agosta - L. D'Andrea - G. D'Amico (a cura di), *La procreazione medicalmente assistita: bilancio di un'esperienza, problemi e prospettive*, Editoriale scientifica, Napoli 2017, *passim* e A. D'Aloia, *L'(ex) 40*, in *Quad. cost.*, 2015, n. 4, p. 997 ss.

53 Si v., tra gli altri, S. Agosta, *Dalla Consulta finalmente una prima risposta alle più vistose contraddizioni della disciplina sulla fecondazione artificiale (a margine di Corte cost., sent. n. 151/2009)*, in www.forumcostituzionale.it (19 settembre 2009).

54 Tra i numerosissimi commenti a tale pronuncia – nella stragrande maggioranza favorevoli agli argomenti usati dalla Corte – si v., ad esempio, e per tutti, I. Pellizzone, *L'accesso delle copie fertili alla diagnosi genetica preimpianto dopo la sentenza n. 96 del 2015: le condizioni poste dalla Corte costituzionale*, in www.forumcostituzionale.it (4 novembre 2015).

55 B. Pezzini, *La condizione intersessuale in Italia: ripensare la frontiera del corpo e del diritto*, in *Resp. medica - diritto e pratica clinica*, 2017, p. 444.

56 Per un elenco di tali eventualità si rinvia a L. Monaco, A. Comeni, *I corpi delle persone intersex e il proibizionismo sull'identità*, in F. Gallo, M. Perduca (a cura di), *Proibisco ergo sum*, Roma, Fandango, 2017, p. 72. Cfr. anche B. Pezzini, *La condizione intersessuale in Italia*, cit., p. 445 ss. e A. Lorenzetti, *Frontiere del corpo, frontiere del diritto: intersessualità e tutela della persona*, in

di ermafroditismo. Accade invece (più spesso) che le persone *intersex* presentino alla nascita genitali apparentemente definiti, ma acquistino poi, con il passare degli anni, tratti del sesso opposto. Oppure che esse rivelino caratteristiche gonadiche o cromosomiche sostanzialmente atipiche rispetto al loro sesso visibile. O, ancora, che presentino contemporaneamente tratti sessuali maschili e femminili. Non è neppure infrequente che, per talune fenomenologie più lievi, gli interessati non vengano mai a conoscenza della loro sotterranea condizione biologica.

Per lungo tempo il tema dell'intersessualismo è stato del tutto ignorato dal diritto; tradizionalmente, lo si è affrontato come un problema di mera "messa a norma" dei corpi dei neonati, da risolvere frettolosamente e precocemente mediante interventi chirurgici "estetico-correttivi" dei genitali, senza troppo badare al loro recupero funzionale né alla reale identità di genere percepita dal diretto interessato (sul quale si agiva quando ancora non poteva averla né poteva essere consultato al riguardo). Spesso (se non sempre) è purtroppo ancora così⁵⁷.

Com'è però (finalmente) emerso grazie a una serie di testimonianze, di iniziative e di ricerche⁵⁸, l'applicazione pratica di un tale atteggiamento ha generato indicibili e perpetue sofferenze nella vita delle persone sottoposte a simili "aggiustamenti" chirurgici.

È apparso così finalmente chiaro (almeno a taluni) che il trattamento delle persone *intersex* si è svolto (e spesso continua ancora a svolgersi) in plateale spregio di numerose norme e principi di origine costituzionale e sovranazionale⁵⁹: a tal proposito, la maggioranza – ancora una volta – ha imposto le sue troppo grossolane convinzioni alla minoranza del caso, causando non pochi danni sui corpi, sulla psiche e sulla vita sociale dei componenti di quest'ultima.

Perché – come già si sarà compreso – gli intersessuali incarnano (perfettamente) i tratti tipici di almeno alcune minoranze storiche (le più vituperate tra l'altro): anche per questo essi pongono sotto i riflettori del giurista un tipico problema di diritto costituzionale⁶⁰, benché siano state (sin qui) sostanzialmente rarissime le pronunce giurisdizionali su tali fattispecie⁶¹.

Essi, infatti, (1) sono senz'altro pochi (anche se più di quanto non si creda)⁶²; (2) non sono immediatamente distinguibili dai componenti della maggioranza (e, quindi, sono ancor più "pericolosi" per

BioLaw Journal, 2015, n. 2, p. 111 s.

- 57 Qualche anno fa giunse sulla stampa una vicenda siciliana, opportunamente rammentata da G. Viggiani, *Appunti per un'epistemologia del sesso anagrafico*, in questa *Rivista*, 2018, n. 1, p. 32 s. Nel caso, assunto un disallineamento tra sesso fenotipico e cromosomico nel neonato, si fece prevalere il sesso cromosomico, senza tener conto del fenotipo, e dunque «asportando i genitali femminili e abbozzando quelli maschili» in via chirurgica.
- 58 Si pensi, ad esempio, alla puntuale testimonianza di A. Comeni, *La condizione intersessuale: una testimonianza*, in questa *Rivista*, 2018, n. 1, 12 ss. Si v. altresì, di A. Comeni, L. Monaco, *I corpi delle persone intersex e il proibizionismo sull'identità*, cit., p. 73. Nel 2012 si è inoltre dato vita a una federazione internazionale che raccoglie le associazioni intersex di numerosi Paesi europei: OII Europe (Organization Intersex International Europe): si v. il sito <https://oiieurope.org/>.
- 59 Si v., ad esempio, G. Cerrina Feroni, *Intersessualismo: nuove frontiere*, in *Dir. pubbl. comp. ed europeo*, 2015, n. 2, p. 335.
- 60 Rinvio, più diffusamente, al mio *Se il potere plasma i corpi: le persone intersex tra antidiscriminazione e antisubordinazione*, in B. Pezzini - A. Lorenzetti (a cura di), *70 anni dopo*, cit., p. 181 ss.
- 61 La scarsità di cause giudiziarie per risarcimento del danno è, innanzi tutto, determinata dal fatto – più volte sottolineato in dottrina – che, in questi casi, la prescrizione scatta automaticamente (le persone intersex vengono infatti "trattate" in tenerissima età). Nelle banche dati si trovano così citate solo le seguenti pronunce: Trib. minorenni di Pescara, 29 luglio 1993 (nomina di un curatore speciale per il rapido svolgimento delle operazioni chirurgiche su un minore intersex a fronte dell'indecisione dei genitori) e Tribunale di Bari, sez. III, 25 giugno 2012, n. 2295 (risarcimento dei danni materiali e morali subiti dai genitori di un neonato a causa di un'errata diagnosi e sulla conseguente assegnazione del sesso).
- 62 Circa il 2% della popolazione, per qualcuno il 4%: si v. i dati raccolti da A. Lorenzetti, *Frontiere del corpo, frontiere del diritto*, cit., p. 110 e nota 4.

la psicologia di massa e la “purezza” di quest’ultima); (3) sono stati a lungo silenti (scarse sono anche le cause da essi avviate)⁶³; (4) l’intervento chirurgico precoce su tali soggetti ha così determinato (almeno sulla superficie dei corpi) la cancellazione della variante *intersex* nella popolazione⁶⁴ (che è quanto si è spesso desiderato e si è cercato di realizzare proprio con riguardo a talune minoranze).

Per “tradizione”, ciò che dunque più rileva, nei primi frangenti dell’esistenza di tali soggetti, ai fine del corrispondente intervento “correttivo” operato su di essi, è (1) la mera apparenza dei corpi; (2) più di preciso, il primo sguardo (non necessariamente attento) ai genitali del neonato, con la ferma convinzione che essi corrispondano immancabilmente al suo sesso cromosomico e psichico, come di norma (ma non sempre) accade; (3) la valutazione della teorica facilità con la quale la loro incerta fisiologia potrà essere corretta chirurgicamente venendo indirizzata verso il “maschile” o il “femminile”; (4) finanche l’ansia (dei medici e dei genitori) di ribadire al più presto il consueto e rassicurante modo d’essere sessuato (e di genere) di ogni singolo componente della società, ritenendo (anche in buona fede) che sia un bene, per questi soggetti, comprendere sin da subito “da che parte stare”⁶⁵.

Molto spesso, i chirurghi e i genitori ragionano dunque secondo criteri meramente estetici e di prestazione virile⁶⁶: usando, cioè, il parametro maschile come criterio di riferimento (e la grandezza del fallo, o di ciò che appare tale, come misura del tutto). Da qui – pare – l’uso di un apposito “fallometro” da utilizzare a questo scopo, riversando il tutto in una banale questione di centimetri⁶⁷. Anche in queste valutazioni il genere maschile (con i suoi “attributi”, le sue certezze e le sue spavalderie) è diventato, dunque, *standard* di riferimento⁶⁸.

Non siamo invece – medici e genitori, e neppure noi tutti (pur se quasi certamente benintenzionati) – attrezzati a prendere atto che anche la persona intersessuale è un prodotto della natura, in quanto esiste “in natura” e vive una situazione che, per il diretto interessato (o per molti di loro), può dirsi (almeno in taluni casi) “normale” e da preservare⁶⁹; al contrario, forzare subito (con una violenza istituzionalizzata, non percepita come tale, oltre che assunta quasi fosse indiscutibilmente “buona” e “necessaria”) i corpi di questi soggetti entro uno dei due modelli conosciuti senza valutare la complessa realtà di ciascuno di essi – e senza attendere che i dubbi meglio si chiariscano, che le persone crescano e che magari esse stesse si esprimano al riguardo – non costituisce affatto una scelta preordinata al loro benessere e, spesso, somiglia tanto a un gioco di dadi (con un margine di errore che pare aggirarsi, secondo alcune stime, attorno al 40%)⁷⁰.

Ribaltandosi le coordinate del principio personalista e dello stesso principio pluralista – cardini del nostro sistema costituzionale – il soggetto *intersex* viene quindi sottoposto a decisioni altrui e a manipolazioni irreversibili (e per nulla terapeutiche) del suo corpo; lo si “forza” così – per il suo preteso “bene” – nel calco del modello dominante.

In tali vicende, il *best interest* del minore viene quindi calibrato (sia pure in buona fede) non già sulle reali esigenze del singolo – che potrebbero consistere nell’essere lasciato in pace o nell’essere indirizzato verso un sesso diverso da quello deciso da altri – bensì al fine di ribadire – senza le opportu-

63 Nelle banche dati si trova così traccia solo delle pronunce già citate *supra* alla nota 61.

64 Come osserva A. Comeni, *La condizione intersessuale: una testimonianza*, cit., p. 14.

65 A. Lorenzetti, *Frontiere del corpo, frontiere del diritto*, cit., p. 118.

66 S.J. Kessler, *La costruzione medica del genere: il caso dei bambini intersessuati*, cit., p. 111.

67 Frequente è il richiamo al suo utilizzo pratico. Tale strumento aiuterebbe a stabilire se le dimensioni del pene del neonato siano idonee a qualificarlo davvero tale, ovvero a rivelare l’esistenza di un clitoride fuori norma: v. G. Viggiani, *Appunti per un’epistemologia del sesso anagrafico*, cit., p. 34.

68 B. Pezzini, *La condizione intersessuale in Italia*, cit., p. 444.

69 A. Lorenzetti, *Frontiere del corpo, frontiere del diritto*, cit., p. 120.

70 G. Viggiani, *Appunti per un’epistemologia*, cit., p. 37.

ne soluzioni di continuità – assunti, attese, tradizioni e abitudini della società che lo accoglie⁷¹. *Contra* l'idea personalistica – tradotta *in primis* negli artt. 2 e 3 Cost. – non è quindi l'autorità ad agire per il bene del singolo, ma il corpo della persona a essere piegato alle esigenze culturali della società in nome di una pretesa “normalità” da garantire senza indugi.

Nell'ordine, un simile (frettoloso) decidere non consente dunque – com'è evidente – alcun coinvolgimento del minore nelle scelte che così intimamente lo riguardano; ribadisce un potere sostanzialmente assoluto dei medici (sempre più mitigato, in altri contesti, dall'imporsi della cultura del consenso informato e del declino del modello paternalista)⁷²; consente ai genitori di recuperare i loro più tradizionali e impositivi ruoli di un tempo.

Si abbandonano invece del tutto a loro stessi il principio del *favor minoris* e la sempre più complessa/articolata configurazione dei “doveri” che i genitori devono assumere nei confronti dei figli, la quale è si è formata mediante una lettura sempre più attenta e aggiornata degli artt. 30 e 31 Cost⁷³, oltre che dell'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea⁷⁴ (in altri contesti costantemente e attentamente applicati)⁷⁵.

Il minore subito “plasmato” dal chirurgo vede così vulnerato il suo diritto fondamentale all'autodeterminazione *ex* artt. 2, 13 e 32 Cost.⁷⁶, incidendosi in tal modo sul suo futuro esistenziale e, quindi, sulla sua identità, ovvero sul suo “diritto a essere se stesso”⁷⁷.

Si rende poi estremamente difficoltoso (se non impossibile), *pro futuro*, l'esercizio dell'ulteriore “diritto fondamentale” di queste persone di disporre della propria libertà sessuale, ossia di «uno degli essenziali modi di espressione della persona umana»⁷⁸.

Si viola in tal modo anche l'art. 8 CEDU, il quale accoglie – come precisato dalla giurisprudenza di Strasburgo – una nozione estesa di vita privata, comprendente l'integrità fisica e psichica, il diritto

71 Tale principio costituisce un asse portante di numerose pronunce della giurisprudenza interna e della Corte Edu, le quali calibrano su di esso molte loro decisioni (particolarmente delicate sono le sempre più numerose pronunce in materia di genitorialità delle persone omosessuali o dei nati a seguito di gravidanza per altri). Sui rischi derivati da un suo utilizzo assai disinvolto, non necessariamente meditato e bilanciato, v. L. Giacomelli, (*Re*)interpretando il best interest of the child: da strumento di giustizia sostanziale a mera icona linguistica?, in F. Giuffrè - I. Nicotra (a cura di), *La famiglia davanti ai suoi giudici*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2014, p. 467 ss. ed E. Lamarque, *Prima i bambini. Il principio del best interest of the child nella prospettiva costituzionale*, Milano, FrancoAngeli, 2016.

72 Si v., in particolare, le inequivoche sentenze costituzionali n. 438/2018 e n. 253/2019: nella prima di queste pronunce si legge pertanto che «il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, si configura quale vero e proprio diritto» *ex* artt. 2, 13 e 32 Cost. La Corte precisa inoltre che esso svolge una «funzione di sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello all'autodeterminazione e quello alla salute». Per una ricostruzione più articolata del progressivo imporsi di questo diritto fondamentale si rinvia a P. Veronesi, *Fisionomia e limiti del diritto fondamentale all'autodeterminazione*, cit., p. 34 ss., e alla bibliografia ivi citata.

73 A. Lorenzetti, *La problematica dimensione delle scelte dei genitori sulla prole: il caso dell'intersessualismo*, in F. Giuffrè, I. Nicotra (a cura di), *La famiglia davanti ai suoi giudici*, cit., p. 485.

74 In cui si valorizza – appunto – la necessità che tutti coloro che vengano coinvolti in «atti relativi ai bambini» agiscano «per il loro benessere» e operino secondo la regola che «l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente». Rilievo assume inoltre la Convenzione Onu sui diritti del fanciullo.

75 Sul tema dei rapporti giuridici tra genitori e figli-minori intersessuali si v. S. Stefanelli, *Responsabilità genitoriale e tutela del minore intersessuale*, cit., p. 17 ss.

76 Si v., *in primis*, Corte Costituzionale, sentenza del 23 dicembre 2008, n. 438 e sentenza del 30 luglio 2009 n. 253.

77 Corte Costituzionale, sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13.

78 Corte Costituzionale, sentenza del 18 dicembre 1987, n. 561.

di coltivare relazioni umani confacenti, il diritto allo sviluppo individuale, il diritto all'autodeterminazione e di avere (o no) figli⁷⁹: profili travolti dagli interventi di cui si tratta.

Tutto questo avviene inoltre senza che lo stato di salute del soggetto effettivamente lo richieda (violandosi, dunque, anche l'art. 32 Cost.). Anzi, paradossalmente, queste azioni generano spesso un deterioramento dell'integrità fisica e psichica del soggetto, con effetti nefasti proprio sulla sua vita di relazione e sul suo diritto alla salute⁸⁰. In tali eventualità, l'idea ormai universalmente accettata della salute quale completa valutazione benessere psico-fisico del soggetto, viene, quindi, accantonata. Da queste pratiche riemerge, invece, l'antiquata idea per cui la salute sarebbe un dato oggettivo, esterno e misurabile, la cui specifica valutazione spetta insindacabilmente e paternalisticamente ad alcuni esperti, gli unici autorizzati a operare come essi ritengono opportuno sui corpi dei malati.

Di contro, vale la pena riportare la cruda testimonianza dei "sopravvissuti" a simili azioni, i quali cominciano finalmente a farsi "indocili", portando allo scoperto la concreta crudeltà di ciò che altri hanno deciso "per" loro e "su" di loro, scoperciando il vaso di Pandora delle sofferenze che li colpiscono, avanzando "visioni alternative" del loro essere, finalizzate a realizzare nuove forme di emancipazione personalistica anche attraverso il diritto⁸¹: un comportamento assolutamente necessario per avere un certo qual rilievo sociale e far entrare le proprie istanze nelle "agende" che contano. Così, dopo un lungo silenzio, abbiamo appreso che le mutilazioni genitali neonatali subite dalle persone *intersex* generano sterilità, dolore cronico, perdita importante o totale di sensibilità genitale, incontinenza urinaria e/o fecale, scompensi ormonali, ripetuti interventi chirurgici, terapie ormonali perpetue, stigma sociale nel compimento di banali azioni della vita quotidiana, oltre che abbandono scolastico per bullismo e protrate ospedalizzazioni⁸².

Appare evidente l'analogia di tali pratiche con la perniciosa vicenda delle mutilazioni genitali femminili⁸³: anche in questi casi emerge la pervicacia di talune sedimentate tradizioni e la difficoltà di sradicarle; l'azione si svolge sui corpi di bambine in età precoce, dando così seguito alla decisione che altri (e il gruppo cui esse appartengono) assumono su di loro; gli stessi genitori credono, anche in queste vicende, di agire per il bene delle figlie e per la loro compiuta accettazione nella comunità⁸⁴. Si tratta, com'è noto, di fattispecie che hanno suscitato non poco raccapriccio nell'opinione pubblica e tra i giuristi: nel caso delle persone *intersex*, al contrario, tutto (o quasi) tace. È peraltro chiaro il motivo di un simile atteggiamento: le conseguenze aberranti che i soggetti *intersex* subiscono sono il frutto di decisioni che appartengono alla *nostra* cultura e alla *nostra* "visione del mondo", non già alle coordinate mentali e culturali di *altri* soggetti a noi apparentemente "estranei" o quanto meno "lontani"⁸⁵.

79 Si v., ad esempio, la nota sentenza Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sentenza del 24 gennaio 2017, *Paradiso e Campanelli c. Italia*, ricorso n. 25358/12.

80 A. Lorenzetti, *Il "trattamento" giuridico della condizione intersessuale*, cit., 8.

81 T. Casadei, *La vulnerabilità in prospettiva critica*, in O. Giolo - B. Pastore (a cura di), *Vulnerabilità*, cit., p. 88.

82 A. Comeni, *La condizione intersessuale: una testimonianza*, cit., p. 13. V. anche la casistica e la bibliografia riportata da G. Cerina Feroni, *Intersessualismo: nuove frontiere*, cit., p. 308, e le "narrazioni" raccolte da M. Balocchi, *L'invisibilizzazione dell'Intersessualismo in Italia*, paper per il Convegno "Lo spazio della differenza", Università di Milano-Bicocca, 20-21 ottobre 2010 (disponibile on-line).

83 Cfr. G. Brunelli, *Prevenzione e divieto delle mutilazioni genitali femminili: genealogia (e limiti) di una legge*, in S. Bernardi, B. Pastore, A. Pugiotto (a cura di), *Legalità penale e crisi del diritto oggi: un percorso interdisciplinare*, Milano, Giuffrè, 2008, p. 203 ss.

84 Da qui l'approvazione, in Italia, della legge n. 7/2006, che pur non ha mancato di suscitare critiche sia d'impostazione, sia operative: si v. quanto già riportato, poco dopo la sua approvazione, in *Il corpo e la Costituzione*, cit., p. 303 ss.

85 Come giustamente rileva L. Giacomelli, *Quando la vita infrange il mito della "normalità": il caso dei minori intersessuali*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2012, p. 599 s., l'Occidente grida allo scandalo di fronte alle pratiche di m.g.f. adottate in alcuni Paesi islamici, eppure distoglie lo sguardo a fronte degli altrettanto "eversivi" interventi chirurgici di forzata "normalizzazione" praticati

Va da sé che occorrerebbe invece ribaltare la prospettiva con cui affrontare (tutte) queste fattispecie, transitando da un approccio autoritario e “dall’alto” a un atteggiamento che dia progressivamente vita, in questi casi, a un diritto sempre più “mite”⁸⁶ e “gentile”⁸⁷. Un approccio che non forzi, cioè, i singoli entro un modello assunto da altri e appreso come indiscutibile, ma – al contrario – si faccia carico della complessità del reale, offrendo le soluzioni più idonee alle concrete esigenze delle varie fattispecie valutate nella loro singolarità, procedendo, cioè, nel più pieno rispetto dei principi personalista e pluralista⁸⁸: è quanto è accaduto, proprio nel riferirsi alla condizione *intersex*, con l’avanzatissima legislazione sul tema licenziata a Malta⁸⁹.

Verso le persone *intersex* (tuttora) non si applica, quindi, ciò che alla Corte costituzionale premeva di sottolineare nella sua già citata e fondamentale sentenza sul transessualismo⁹⁰. Se così si può dire, il dato positivo – per i transessuali – è di affrontare da adulti le maglie e le resistenze del potere (potendo far sentire la loro voce); alle persone *intersex* non è invece quasi mai data questa possibilità⁹¹. Con tutto ciò che ne scaturisce.

8. Conclusioni

Con questi ultimi accenni torniamo all’esempio di partenza (del tutto opposto nei suoi esiti).

I due tragitti sui quali si è concentrata l’attenzione confermano le premesse da cui si sono prese le mosse.

Ossia: possono senz’altro convivere sincreticamente, con riguardo ai temi della “violenza di genere” (e della violenza “non percepita” sui corpi di chi vive particolari esperienze di genere), atteggiamenti e approcci ben diversamente calibrati, pur all’interno del medesimo ordinamento giuridico. Approcci che, con qualche semplificazione, ho definito “dal basso” (ossia attenti alla concretezza e improntati a una declinazione “aperta” del personalismo e del pluralismo), ovvero “dall’alto” (ossia astratti, sostanzialmente ideologici, per nulla problematici).

Ma anche gli approdi provvisoriamente virtuosi ai quali si giunge praticando la prima strada, spesso devono poi essere rimessi in discussione o riassetati man mano che le conoscenze scientifiche

nei nostri ospedali.

86 Secondo la nota formula usata da G. Zagrebelsky, *Il diritto mite: legge, diritto, giustizia*, Torino 1992.

87 Come si è efficacemente definito il gruppo di ricerca e di approfondimento biogiuridico coordinato dal Prof. Paolo Zatti.

88 In questa direzione, maggiormente ponderata, si pone il Documento del Comitato Nazionale di Bioetica, *I disturbi nella differenziazione sessuale dei minori (25 febbraio 2010)*, pp. 16, 18, 19, nel quale si sottolinea come occorra sempre sincerarsi che gli «interventi medici e chirurgici siano posti in essere solo di fronte ad una reale, attuale e imminente minaccia per l’integrità fisica del soggetto e a fronte di indici empirici o predittivi certi, non forzando il paziente verso una normalizzazione sociale». Fondamentale è dunque che «ogni scelta in questa peculiare situazione sia adeguatamente ponderata, valutando caso per caso, in funzione del riconoscimento dell’identità sessuale nell’ambito di una considerazione globale del soggetto». La scelta del medico e dei genitori dev’essere quindi dettata dall’esclusivo interesse del minore, poggiare su «criteri obbiettivi (emergenti da complete indagini diagnostiche)» e finalizzata alla «maggiore armonia possibile» tra tutti i fattori che incidono sull’identità sessuale. Nei casi «più difficili (ossia i casi in cui non emergono dati obbiettivi per la assegnazione sessuale) può non essere opportuno passare immediatamente a interventi chirurgici demolitivi e/o ricostruttivi, perché potrebbero rivelarsi non compatibili con l’effettiva evoluzione della identità sessuale».

89 A. Lorenzetti, *Il “trattamento” giuridico della condizione intersessuale*, cit., p. 9.

90 La qui più volte richiamata Corte Costituzionale sent. n. 161/1985.

91 G. Viggiani, *Appunti per un’epistemologia*, cit., p. 36 s.

o la percezione dei fenomeni prima dati per naturali non evidenzino la necessità di ulteriori adattamenti e “passi in avanti”⁹². In taluni casi, poi, l’arretratezza di un approccio giuridico sostanzialmente (anche se sottilmente) violento e radicale sui corpi altrui, persiste a dispetto della progressiva emersione della sua abnormità in altri contesti certamente limitrofi.

Proprio il caso delle persone *intersex* – con il quale si è chiuso l’*excursus* sopra proposto – conferma insomma che, per la Costituzione, l’interpretazione costituzionale e la stessa produzione normativa, ci sarebbe ancora molto lavoro da svolgere in tali ambiti. Addirittura, per talune fattispecie, il terreno da arare sembra sostanzialmente vergine e tutto da “dissodare”. Perché un dato è certo: quei corpi così invasi, mutilati e vituperati sono troppo carichi di senso, di emozioni, di simboli, di sofferenze concretamente vissute per poter semplicemente scomparire dalle nostre riflessioni solo perché “pochi” di noi vengono colpiti dal maglio di una violenza invisibile ai più⁹³. Queste sono infatti – come già si scriveva *supra* – tipiche “esperienze umane totali” di persone che vengono così annichilite, colpendo e privando – di risulta – anche chi crede di essere al riparo: perché – come ricordava Simone de Beauvoir – «la presenza nel mondo implica... il porsi di un corpo che sia contemporaneamente una cosa del mondo e un punto di vista sul mondo»⁹⁴. Il “mondo” può dunque arricchirsi e completarsi solo muovendo e proteggendo il modo d’essere (anche corporeo) di ciascuno: purtroppo molti, nello stesso mondo, sono tuttora sordi a questo richiamo.

⁹² Emblematico quanto pronunciato di recente dalla Corte costituzionale tedesca, la quale ha dichiarato l’illegittimità della norma che imponeva la registrazione anagrafica del sesso maschile o femminile anche per le persone che non sentano di appartenere a questa alternativa: cfr. C.M. Reale, *Il binarismo di genere non è costituzionalmente necessario e viola i diritti fondamentali, storica sentenza del Bundesverfassungsgericht*, in *Quad. cost.*, 2018, p. 218 ss. e F. Brunetta D’Usseaux - D. Ferrari, *La condizione intersessuale dalla “normalizzazione” alla dignità? Linee di tendenza dal diritto internazionale alla Corte costituzionale tedesca*, in questa *Rivista*, 2018, n. 2, p. 131 ss. Per una più ampia ricostruzione comparatistica delle variabili sul tema ormai emergenti in numerosi Paesi di cultura occidentale si rinvia a quest’ultimo scritto nonché a G. Cerrina Feroni, *Intersessualismo: nuove frontiere*, cit., p. 311 ss.

⁹³ G. De Luna, *Il corpo del nemico ucciso*, Torino, Einaudi, 2006, p. 6.

⁹⁴ S. De Beauvoir, *Il secondo sesso*, Milano, Il Saggiatore, 2002 (1949), p. 36.